Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 1° AGOSTO 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1977, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8395)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 luglio 1977, n. **450.**

Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« *Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità* ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 30-*bis* (*Provvedimenti e reclami in materia di permessi*). — Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.

La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.

Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.

La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.

Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.

L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.

Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **451**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Per gli indirizzi generale e didattico:

istituzioni di algebra superiore;
teoria dei gruppi;
algebra omologica;
calcolo delle variazioni.

Per l'indirizzo applicativo:

calcolo delle variazioni;
ricerca operativa;
istituzioni di algebra superiore.

Art. 56 - il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea può essere preceduto da un esame di cultura generale sulle scienze matematiche eventualmente comprendente anche una prova scritta ».

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

cosmologia;
fisica dell'atmosfera;
fisica della radiazione;
ottica quantistica;
proprietà magnetiche della materia;
reologia;
scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

chimica dei composti elemento-organici;
chimica dei composti di coordinazione;
petrolchimica;
chimica dei coloranti;
analisi chimico-cliniche;
cromatografia;
applicazioni chimiche del calcolo automatico;
chimica degli eterocicli;
meccanismi di reazione in chimica organica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica dell'inquinamento;
cristallochimica.

Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:

chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei composti elemento-organici;
tecnologie chimiche speciali;
impianti industriali chimici;
cromatografia;
applicazioni chimiche del calcolo automatico;

termodinamica statistica;
chimica fisica dello stato solido;
corrosione e protezione degli impianti industriali;
chimica dell'inquinamento;
cristallochimica.

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

pedologia;
paleobotanica;
paleontologia dei vertebrati;
sedimentologia;
rilevamento geologico;
geochimica.

Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

biometria;
neurobiologia;
zoologia dei vertebrati;
biologia marina;
idrobiologia e pescicoltura;
etologia;
citogenetica;
fisiologia comparata;
biochimica comparata;
analisi biochimiche-cliniche;
sperimentazioni chimiche;
ecologia umana.

Gli articoli 166, primo comma dell'art. 169, 171, quinto e sesto comma dell'art. 173 e 174, relativi alla scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 166. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 169 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara ».

Art. 171. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori;
2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori;
3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
4) psicologia generale;
5) elementi di audiologia;
6) elementi di fonetica e di linguistica.

2° *Anno*:

1) tecniche audiometriche I;
2) audiometria infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) tecniche di esplorazione vestibolare;
5) audiometria di massa e prevenzione della sordità.

3° *Anno*:

1) tecniche audiometriche II;
2) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
3) tecniche di protesizzazione acustica;
4) tecniche di audiometria obiettiva;
5) elementi di logopedia.

Art. 173 - i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente:

« L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico ».

Art. 174 - è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 452.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo da Brindisi, in Brindisi.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brindisi 21 luglio 1973, integrato con dichiarazione 25 settembre stesso anno e con altro decreto 7 maggio 1976, rettificato con successivo decreto 22 aprile 1977, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lorenzo da Brindisi, in Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977
Registro n. 17 Interno, foglio n. 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 453.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Alassio.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga 21 novembre 1972, integrato con altro decreto e dichiarazione 20 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Alassio (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977
Registro n. 17 Interno, foglio n. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 454.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e dei Santi Giovanni e Paolo, in Sassoferrato.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Assisi e Nocera-Gualdo 1° marzo 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in frazione Catobagli del comune di Sassoferrato (Ancona), e dei Santi Giovanni e Paolo, in frazione Serrapila dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 455.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore, in Salsomaggiore Terme.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore, in Tabiano Terme di Salsomaggiore Terme (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 456.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Solutore, in Caravino.

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Solutore, in Caravino (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 457.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della misericordia, in Ancarano.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Piceno 1° novembre 1973, integrato con dichiarazione 14 novembre 1974 e con altro decreto 14 aprile 1976, relativo: *a)* alla soppressione della parrocchia di S. Nicola di Bari, in frazione Vallepezzata del comune di Valle Castellana (Teramo) e all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Giorgio, in frazione Fornisco dello stesso comune; *b)* all'erezione della parrocchia della Madonna della misericordia, in Ancarano (Teramo), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 130

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'istituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con il decreto interministeriale 2 novembre 1959, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'istituto per un quadriennio a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1976, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo;

Vista la nota dell'Istituto per il credito sportivo in data 5 gennaio 1977 e la nota del Banco di Sicilia in data 23 dicembre 1976, con la quale si comunica che il dott. Ubaldo Guiducci è stato autorizzato a rivestire la carica di consigliere di amministrazione del credito sportivo;

Decreta:

Il dott. Ubaldo Guiducci è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza del Banco di Sicilia, sino alla scadenza del quadriennio di carica in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8216)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Determinazione del tasso da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvedimenti a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1976, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 3, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo

del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nelle seguenti misure:

15,45 %, per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis);

15,35 %, per gli altri istituti di credito autorizzati,

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (in sostituzione di quelle disposte con la legge n. 1063);

Visto il proprio decreto n. 199549 del 12 aprile 1977, col quale è stato fissato per i finanziamenti disciplinati dalla citata legge n. 172 il nuovo tasso di riferimento nella misura del 15,95 % annuo;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,95 % annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito stipulate con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 12 giugno 1976 si applica il tasso di riferimento all'epoca vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196

(8326)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corderia napoletana, in S. Anastasia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8262)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove (Caserta) sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8261)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Determinazione del tasso da assumere, per il bimestre maggio-giugno 1977, come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1976, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 3, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nelle seguenti misure:

15,45 %, per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis);

15,35 %, per gli altri istituti di credito autorizzati;

Visto il successivo decreto del 12 aprile 1977, con il quale il tasso predetto è stato fissato nella misura del 15,95 per cento;

Visto il proprio decreto n. 199774 del 4 maggio 1977, con il quale è stato fissato nella misura del 15,80 % il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (in sostituzione di quelle disposte con la legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,80 % annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento del 15,95 % per il periodo dal 12 aprile 1977 alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per le operazioni di credito stipulate con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente, si applica il tasso di riferimento vigente in base al decreto ministeriale del 12 giugno 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52

(8327)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Determinazione del tasso da assumere, per il bimestre luglio-agosto 1977, come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il successivo decreto del 22 giugno 1977 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto n. 200495 del 30 giugno 1977, con il quale è stato fissato nella misura del 15,90 % il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di

cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (in sostituzione di quelle disposte con la legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,90 % annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone il precedente decreto del 22 giugno 1977, citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132

(8328)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare della provincia di Ancona, ora Banca popolare delle provincie di Ancona e Macerata, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ancona, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971, 7 ottobre 1971, 22 marzo 1973, 7 giugno 1976, 22 luglio 1976 e 24 novembre 1976, con i quali la Banca popolare della provincia di Ancona, ora Banca popolare delle province di Ancona e Macerata, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della provincia di Ancona, ora Banca popolare delle province di Ancona e Macerata, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ancona, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Camerino, Cessapalombo, Civitanova Marche, Fiordimonte, Gagliole, Macerata, Matelica, Monte Cavallo, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Sefro e Tolentino, tutti in provincia di Macerata.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare delle province di Ancona e Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977 e 11 febbraio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per

un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8264)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, con effetto dal 25 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1976, 28 giugno 1976, 11 settembre 1976, 17 novembre 1976, 31 gennaio 1977 e 19 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 16 marzo 1976 è tuttora sussistente

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8265)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Mostra internazionale di coniglicoltura », che avrà luogo a Erba (Como) dal 9 al 12 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(8206)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1977.

Autorizzazione alla sezione di Savona della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione entro ed oltre 6 miglia dalla costa, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione entro 6 miglia dalla costa e ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1974, con il quale la sezione di Savona della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 27 aprile 1977, con la quale la predetta sezione chiede di essere autorizzata a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Savona della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliare per la navigazione entro ed oltre 6 miglia dalla costa, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione entro 6 miglia dalla costa e ad avvalersi nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Savona della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(8258)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Modificazione, per la campagna di commercializzazione 1977-78, della data limite di presentazione delle denunce di semina per il lino e la canapa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del consiglio, del 29 giugno 1970, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione, che stabilisce le modalità concernenti l'erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 1495/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superfici di semina per il lino e la canapa per la campagna 1977-78;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1970, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1977, concernente l'erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa nella campagna di commercializzazione 1977-78;

Considerata la necessità di prorogare il termine di presentazione delle denunce di superfici seminate a lino e a canapa per la campagna 1977-78;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di presentazione all'ispettorato provinciale competente per territorio o, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 1977, è prorogato al 15 luglio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(8214)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1977.

Termine e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti in data 24 luglio e 31 agosto 1976, recanti disposizioni applicative delle norme comunitarie concernenti i termini e le modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e giacenza dei prodotti vinicoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto 24 luglio 1976, le denunce di produzione, a decorrere dalla campagna 1976-77, debbono indicare separatamente i vini ed i prodotti vinicoli ottenuti dalle uve da vino e quelli ottenuti dalle uve da tavola;

Attesa, pertanto, la necessità di modificare le denunce di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, ottenuti dalla vendemmia 1976, in analogia a quelle di produzione;

Decreta:

I modelli *B*/1 e *B*/2, relativi alle denunce di giacenza di vini e prodotti vinicoli, già predisposti in allegato al decreto ministeriale 24 luglio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 settembre 1976 sono sostituiti dai nuovi modelli *B*/1 (produttori viticoltori) *B*/2 (produttori non viticoltori), predisposti al fine di consentire la distinzione tra i prodotti ottenuti dalle uve da vino e quelli ottenuti dalle uve da tavola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

Mod. B/1

PROVINCIA ____________ DENUNCIA n. ____________

Comune ____________

DENUNCIA DELLE GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI AL 31 AGOSTO 19..

(Reg.ti C.E.E. n. 134/62 - n. 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(coloro che trasformano uve di produzione propria)

Denunciante ....

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Provincia ....)

Frazione .... Via .... N. ....)

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI OTTENUTI (in hl.)

PRODOTTO	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vini a "denominazione di origine controllata"	GIACENZE IN TOTALE	GIACENZE IN TOTALE
	fino a 13° (a)	oltre 13° fino a 17° (b)	(c)	(d)	(e)
A) - VINO					
- bianchi					
- rossi e rosati					
B) - MOSTI MUTI (espresso in vino, coefficiente 0,90)					
- bianchi					
- rossi e rosati					
C) - MOSTI CONCENTRATI (espresso in vino x 3)					
- bianchi					(a)
- rossi e rosati					(a)
D) - VINI SPUMANTI					X
E) - VINI LIQUOROSI					X
TOTALE					

F) - VINI AROMATIZZATI hl. ____________

(a) - La denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" ottenuti da uve da tavola riguarda solamente il prodotto ottenuto nelle provincie della zona viticola CIII e le provincie della Regione Abruzzo e per la sola campagna 1976/77.

Le giacenze denunciate trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat nel Comune di ____________

(Prov. di ____________) Frazione ____________ Via ____________ n. ____________

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

____________ li ____________ 197 ____

Presentata il ____________

Ricevuta n. ____________

IL DENUNCIANTE

____

....

DENUNCIA n. ____________

Il Sig. ____________ ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31/8/197 ____.

Data ____________

L'UFFICIO RICEVENTE

____

Mod. B/1
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

- Nelle colonne da (a) - (d) vanno denunciate tutte le giacenze di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da vino":
  - nella colonna (a) vanno indicate le giacenze di tutti i "vini da tavola" che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", e separatamente i mosti muti, i mosti concentrati, (ambedue espressi in vino), vini spumanti e i vini liquorosi, con gradazione alcolica fino a 15°
  - nella colonna (b) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti vinicoli di cui sopra ma con gradazione alcolica da 15° a 17°;
  - nella colonna (c) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti vinicoli a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
  - nella colonna (d) devono essere indicate le giacenze totali di vini e prodotti vinicoli ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i "vini aromatizzati".

- Nella colonna (e) va denunciata tutta la giacenza di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da tavola".
  - ivi compresi le giacenze dei prodotti ottenuti da "uve a duplice attitudine", vinificate oltre i limiti previsti per ciascuna unità amministrativa dai relativi Decreti.
  - in particolare la denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" riguarda esclusivamente i prodotti ottenuti da "uve da tavola" per la campagna 1976 nella zona viticola CIII e nelle provincie della Regione Abruzzo (Aquila, Pescara, Teramo) ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2790 del 18/11/1976.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, compreso le Isole appartenenti a dette Regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelage).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°;
- aventi inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro; Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

GIACENZE AL 31 AGOSTO 197...

Vino — hl. ....

Mosto — hl. ....

PRODUZIONE ANNO 197...

Uva prodotta — q.li ....

Vino ottenuto — hl. ....

Mod. C

(retro Mod. B/1)
(sempre nella quarta copia)

PROVINCIA ....

DENUNCIANTE ....

Con Domicilio nel Comune di ....

Frazione .... Via .... N. ....

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO

(Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22/5/1975)

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... il ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... il ....

(Timbro)

Firma

Modello V.A. ....

N. di serie ....

Dal N. .... Al N. ....

.... il ....

(Timbro)

Firma

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accompagnamento o Documenti giustificativi		Uve (q.li)		Sottoprodotti (Vinacce Feccia ecc.) (q.li)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominazione di origine controllata (hl.)		NOTE
		Modello	Numero di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
		A RIPORTARE												

VIDIMAZIONE COMUNE

Data ....

Numero ....

Timbro

Mod. B/2

PROVINCIA ____________

Comune ____________

DENUNCIA n. ____________

DENUNCIA DELLE GIACENZE DI VINO E DI PRODOTTI VINICOLI AL 31 AGOSTO 19...

(Reg.to C.E.E. n. 134/62 - n. 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(coloro che trasformano in mosto o in vino uve acquistate e che detengono anche altri vini e mosti eventualmente acquistati)

Denunciante ....

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Provincia ....)

frazione .... Via .... n. ....)

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altre qualifiche ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

GIACENZE DI VINO E PRODOTTI VINICOLI OTTENUTI (in hl.)

PRODOTTO	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	Vini da tavola		vini a "denominazione di origine controllata"	GIACENZE IN TOTALE	GIACENZE TOTALI
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)	(c)	(d)	(e)
VINI ITALIANI E ALTRI PAESI C.E.E.					
A) - VINI					
- bianchi					
- rossi o rosati					
B) - MOSTI MUTI (espressi in vino, coeff. 0,90)					
- bianchi					
- rossi o rosati					
C) - MOSTI CONCENTRATI (espressi in vino x 3)					
- bianchi					(*)
- rossi o rosati					(*)
D) - VINI SPUMANTI					X
E) - VINI LIQUOROSI					X
VINI IMPORTATI DA PAESI EXTRA C.E.E.					
A) - VINI					
- bianchi	X	X	X		X
- rossi o rosati	X	X	X		X
B) - MOSTI MUTI (espressi in vino, in coeff. 0,90)					
- bianchi	X	X	X		X
- rossi o rosati	X	X	X		X
C) - MOSTI CONCENTRATI (espressi in vino x 3)					
- bianchi	X	X	X		X
- rossi o rosati	X	X	X		X
D) - VINI SPUMANTI	X	X	X		X
E) - VINI LIQUOROSI	X	X	X		X
TOTALE					

F) - VINI AROMATIZZATI (hl.) ____________

(*) - La denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" ottenuti da uve da tavola riguarda solamente il prodotto ottenuto nelle province della zona viticola CIII e le province della Regione Abruzzo e per la sola campagna 1976/77.

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat nel Comune di ____________

(Prov. di ____________) Frazione ____________ Via ____________ n. ____________

Il sottoscritto dichiara che i dati dopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

____________ li ____________ 197 ____

Presentata il ____________

Ricevuta n. ____________

IL DENUNCIANTE

____

....

DENUNCIA n. ____________

Il Sig. ____________ ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 197 ____

Data ____________

L'UFFICIO RICEVENTE

____

Mod. B/2
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

- Nelle colonne da (a) - (d) vanno denunciate tutte le giacenze di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da vino":
  - nella colonna (a) vanno indicate le giacenze di tutti i "vini da tavola" che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", e separatamente i mosti muti, i mosti concentrati, (ambedue espressi in vino), i vini spumanti e i vini liquorosi, con gradazione alcolica fino a 15°;
  - nella colonna (b) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti vinicoli di cui sopra con gradazione alcolica da 15° a 17°;
  - nella colonna (c) vanno indicate le giacenze di tutti i vini e prodotti vinicoli a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione;
  - nella colonna (d) devono essere indicate le giacenze totali di vini e prodotti vinicoli ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i "vini aromatizzati".
- Nella colonna (e) va denunciata tutta la giacenza di vini e prodotti vinicoli ottenuti da "uve da tavola".
  - ivi comprese le giacenze dei prodotti ottenuti da "uve a duplice attitudine", vinificate oltre i limiti previsti per ciascuna unità amministrativa dai relativi Decreti.
  - in particolare la denuncia delle giacenze dei "mosti concentrati" riguarda esclusivamente i prodotti ottenuti da "uve da tavola" per la campagna 1976 nella zona viticola CIII e nelle provincie della Regione Abruzzo, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2790 del 18/11/1976.

DEFINIZIONI:

"Produttore non viticoltore": sono considerati tali le persone fisiche o giuridiche che hanno disposto dell'uva, del mosto e del vino ottenuti trasformando o facendo trasformare uva acquistata.

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno)
  - 8,5° per la zona viticola C/II tutte le aree viticole nelle zone C/Ib e C/III)
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le Isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie)

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare cioè che "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

VINO DA TAVOLA: il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°;
- aventi inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

(8215)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi nell'anno 1978 e concernente le autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione e gli autotassametri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in particolare l'art. 1 del medesimo con il quale è stato stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede, fra l'altro, la facoltà del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di disporre che per determinate categorie di veicoli a motore i contratti debbono essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausola di « franchigia »;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1976, n. 348, con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1977, confermandosi, per il settore delle autovetture ad uso privato e da noleggio e per quello degli autotassametri, l'applicabilità delle sole formule tariffarie « bonus malus », con clausola di « franchigia », o con clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro », con esclusione, quindi, della tariffa a premio fisso;

Ritenuto che per il migliore funzionamento dell'assicurazione obbligatoria sia necessario procedere ad una ulteriore riduzione delle formule tariffarie applicabili, in modo da snellire la gestione del servizio e semplificare i rapporti fra assicurati ed imprese, anche per i favorevoli riflessi che tale semplificazione può avere sul costo del servizio;

Considerato che, ai fini anzidetti, appare opportuno limitare per l'anno 1978 le formule tariffarie applicabili per la stipulazione di contratti di assicurazione relativi ad autovetture in servizio privato o da noleggio e ad autotassametri, alle sole formule « bonus malus » e con clausola di « franchigia », le quali presentano, rispetto alla formula tariffaria con clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro », un più accentuato carattere di personalizzazione e che risultano, quindi, maggiormente idonee a consentire una riduzione della frequenza dei sinistri ed una più equa distribuzione del costo degli stessi tra gli assicurati;

Considerato altresì che il mantenimento della formula tariffaria con clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro » per la particolare struttura di tale formula sarebbe causa di gravi effetti distorsivi nel mercato;

Ritenuto che ai fini suddetti appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Sentita la commissione ministeriale prevista da detto art. 11;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore I) ed agli autotassametri (settore II) di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 1976 possono, nell'anno 1978, essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella forma tariffaria con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » che prevede un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » saranno stabilite in sede di formazione o di determinazione di detta tariffa da valere per l'anno 1978. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 15.000 e superiori a L. 250.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8403)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Approvazione del modello di modulo di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed in particolare l'art. 5, il quale prescrive che in caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare al proprio assicuratore il sinistro stesso avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Considerato che il modulo di denuncia deve rispondere all'esigenza di fornire una completa ed esauriente descrizione delle circostanze e delle modalità rilevanti del sinistro e delle relative conseguenze e, nel contempo, all'esigenza di una sua agevole compilazione;

Considerata l'opportunità, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, di determinare il contenuto del modello in conformità a quello di analoghi documenti adottati in altri Paesi, nonché di consentire in determinati casi l'utilizzo anche di questi ultimi documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, l'allegato modello di modulo di denuncia di sinistro.

Art. 2.

Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l'obbligo previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da assicuratori esteri purché conformi al modello di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 5 legge n. 39 del 26 febbraio 1977)

Non costituisce riconoscimento di responsabilità, ma un rilevamento delle identità delle persone e dei fatti per una più rapida definizione.

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 39 del 26 febbraio 1977.

1. **data** incidente | ora

2. **luogo** (comune, provincia, località)

3. **feriti** anche se lievi no ☐ sì ☐ *

4. **danni materiali** ad altri veicoli oltre A o B no ☐ sì ☐ *

5. **testimoni:** nome, cognome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B)

veicolo A

6. **assicurato** (*controllare il proprio certificato d'assicurazione*)
Cognome (stampatello)
Nome
Indirizzo (*via e numero*)
Comune (*e sigla della Prov.*)
N. telefono
Può l'Assicurato recuperare l'I.V.A. relativa al veicolo? no ☐ sì ☐

7. **veicolo**
Marca e tipo
N. di targa o di telaio

8. **compagnia d'assicurazione**
N. di polizza
Agenzia
N. della Carta Verde
(*per gli stranieri*) (sigla del Paese) (numero)
Certif. d'assicur. o Carta verde | valevole fino al
Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? no ☐ sì ☐

9. **conducente** (*controll. la propria patente*)
Cognome (stampatello)
Nome
Indirizzo
Patente n.
Categ. (A, B, ...) rilasciata da
il
Patente valevole fino al

10. **indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale**

11. **danni materiali visibili**

14. **osservazioni**

12. circostanze dell'incidente

Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione.

A			B
☐	1	in sosta	1 ☐
☐	2	ripartiva dopo una sosta	2 ☐
☐	3	si accingeva a sostare	3 ☐
☐	4	usciva da un parcheggio, da luogo privato, da una strada ad uso privato	4 ☐
☐	5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada ad uso privato	5 ☐
☐	6	si inseriva in una piazza a senso rotatorio	6 ☐
☐	7	circolava su una piazza a senso rotatorio	7 ☐
☐	8	tamponava un veicolo che procedeva nello stesso senso e nella stessa fila	8 ☐
☐	9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9 ☐
☐	10	cambiava di fila	10 ☐
☐	11	sorpassava	11 ☐
☐	12	girava a destra	12 ☐
☐	13	girava a sinistra	13 ☐
☐	14	retrocedeva	14 ☐
☐	15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15 ☐
☐	16	proveniva da destra	16 ☐
☐	17	non aveva osservato un segnale di precedenza	17 ☐

☐ ⬅ **indicare il numero totale delle caselle segnate con la croce** ➡ ☐

13. grafico dell'incidente

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade

15. firme dei due conducenti

A B

veicolo B

6. **assicurato** (*controllare il proprio certificato d'assicurazione*)
Cognome (stampatello)
Nome
Indirizzo (*via e numero*)
Comune (*e sigla della Prov.*)
N. telefono
Può l'Assicurato recuperare l'I.V.A. relativa al veicolo? no ☐ sì ☐

7. **veicolo**
Marca e tipo
N. di targa o di telaio

8. **compagnia d'assicurazione**
N. di polizza
Agenzia
N. della Carta Verde
(*per gli stranieri*) (sigla del Paese) (numero)
Certif. d'assicur. o Carta verde | valevole fino al
Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? no ☐ sì ☐

9. **conducente** (*controll. la propria patente*)
Cognome (stampatello)
Nome
Indirizzo
Patente n.
Categ. (A, B, ...) rilasciata da
il
Patente valevole fino al

10. **indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale**

11. **danni materiali visibili**

14. **osservazioni**

* In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a tergo, l'identità e l'indirizzo dei danneggiati.

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione dei due esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato ➡

DENUNCIA DI DANNO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (veicoli)

LOCALITÀ	AUTORITÀ INTERVENUTE	sì	no	CC	P.S.	VV.UU.	COMANDO DI	FU REDATTO VERBALE?	sì	no
DATA DEL SINISTRO	ELEVATE CONTRAVVENZIONI?	sì	no	A CHI?			PERCHÈ?			

TESTIMONI		NOMINATIVO	INDIRIZZO	N. TELEF.	TRASPORTATI AUTO-ASSIC	
	1				sì	no
	2				sì	no
	3				sì	no

DANNI A TERZI	PERSONE	COGNOME E NOME	NATURA DELLE LESIONI	INDIRIZZO	N. TELEF.	TRASPORTATI AUTO-ASSIC	
						sì	no
						sì	no
						sì	no

DANNI A TERZI	COSE O ANIMALI		VEICOLO		PROPRIETARIO DEL VEICOLO		
			TIPO	TARGA	COGNOME E NOME	INDIRIZZO	N. TELEF.
		1					
		2					
		3					

Descrizione del sinistro :

L'Assicurato ha sofferto danni materiali? ______ Lesioni? ______ Intende chiedere risarcimento alla controparte?

______

Firma dell'Assicurato o del Conducente ______

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 5 legge n. 39 del 26 febbraio 1977)

Non costituisce riconoscimento di responsabilità, ma un rilevamento delle identità delle persone e dei fatti per una più rapida definizione.

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 39 del 26 febbraio 1977.

1. data incidente | ora

2. luogo (comune, provincia, località)

3. feriti anche se lievi — no ☐ — si ☐ *

4. danni materiali ad altri veicoli oltre A o B — no ☐ — si ☐ *

5. testimoni: nome, cognome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B).

veicolo A

6. assicurato *(controllare il proprio certificato d'assicurazione)*

Cognome (stampatello)

Nome

Indirizzo *(via e numero)*

Comune *(e sigla della Prov.)*

N. telefono

Può l'Assicurato recuperare l'I.V.A. relativa al veicolo? no ☐ si ☐

7. veicolo

Marca e tipo

N. di targa o di telaio

8. compagnia d'assicurazione

N. di polizza

Agenzia

N. della Carta Verde *(per gli stranieri)* (sigla del Paese) (numero)

Certif. d'assicur. o Carta verde | valevole fino al

Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? no ☐ si ☐

9. conducente *(controll. la propria patente)*

Cognome (stampatello)

Nome

Indirizzo

Patente n.

Categ. (A, B, ..) rilasciata da il

Patente valevole fino al

10. Indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale

11. danni materiali visibili

14. osservazioni

12. circostanze dell'incidente

Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione

A			B
☐	1	in sosta	1 ☐
☐	2	ripartiva dopo una sosta	2 ☐
☐	3	si accingeva a sostare	3 ☐
☐	4	usciva da un parcheggio, da luogo privato, da una strada ad uso privato	4 ☐
☐	5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada ad uso privato	5 ☐
☐	6	si inseriva in una piazza a senso rotatorio	6 ☐
☐	7	circolava su una piazza a senso rotatorio	7 ☐
☐	8	tamponava un veicolo che procedeva nello stesso senso e nella stessa fila	8 ☐
☐	9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9 ☐
☐	10	cambiava di fila	10 ☐
☐	11	sorpassava	11 ☐
☐	12	girava a destra	12 ☐
☐	13	girava a sinistra	13 ☐
☐	14	retrocedeva	14 ☐
☐	15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15 ☐
☐	16	proveniva da destra	16 ☐
☐	17	non aveva osservato un segnale di precedenza	17 ☐
☐		← indicare il numero totale delle caselle segnate con la croce →	☐

13. grafico dell'incidente

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade

15. firme dei due conducenti

A B

veicolo B

6. assicurato *(controllare il proprio certificato d'assicurazione)*

Cognome (stampatello)

Nome

Indirizzo *(via e numero)*

Comune *(e sigla della Prov.)*

N. telefono

Può l'Assicurato recuperare l'I.V.A. relativa al veicolo? no ☐ si ☐

7. veicolo

Marca e tipo

N. di targa o di telaio

8. compagnia d'assicurazione

N. di polizza

Agenzia

N. della Carta Verde *(per gli stranieri)* (sigla del Paese) (numero)

Certif. d'assicur. o Carta verde | valevole fino al

Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? no ☐ si ☐

9. conducente *(controll. la propria patente)*

Cognome (stampatello)

Nome

Indirizzo

Patente n.

Categ. (A, B, ..) rilasciata da il

Patente valevole fino al

10. Indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale

11. danni materiali visibili

14. osservazioni

* In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a tergo, l'identità e l'indirizzo dei danneggiati.

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione dei due esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato ➡

DENUNCIA DI DANNO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (veicoli)

LOCALITÀ	AUTORITÀ INTERVENUTE	si	no	CC	P.S.	VV.UU.	COMANDO DI	FU REDATTO VERBALE?	si	no
DATA DEL SINISTRO	ELEVATE CONTRAVVENZIONI?	si	no	À CHI?			PERCHÈ?			

TESTIMONI		NOMINATIVO	INDIRIZZO	N. TELEF.	TRASPORTATI AUTO-ASSIC	
	1				si	no
	2				si	no
	3				si	no

DANNI A TERZI – PERSONE	COGNOME E NOME	NATURA DELLE LESIONI	INDIRIZZO	N. TELEF.	TRASPORTATI AUTO-ASSIC	
					si	no
					si	no
					si	no

DANNI A TERZI – COSE O ANIMALI	VEICOLO		PROPRIETARIO DEL VEICOLO		
	TIPO	TARGA	COGNOME E NOME	INDIRIZZO	N. TELEF.
1					
2					
3					

Descrizione del sinistro:

L'Assicurato ha sofferto danni materiali? ______ Lesioni? ______ Intende chiedere risarcimento alla controparte?

Firma dell'Assicurato o del Conducente ______

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO DI «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO»

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 5 (*) del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall'art. 3 (**) del decreto legge citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile.

3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, terzo comma, e 5, secondo comma, del decreto legge citato al n. 1.

4. Nel compilare il modulo ricordare:
   - di servirsi per rispondere alle domande:
     a) n 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
     b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
   - al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
   - al n. 12, di apporre una croce (×) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
   - al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.

5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.

6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro.

7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme al presente.

(*) Art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

« Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso ».

(**) Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

« Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5, debitamente compilato e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno.

L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione.

Il termine di cui al primo comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso ».

(8404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1977, il dott. Giuseppe Biancheri, nato a Brooklyn (U.S.A.) il 5 agosto 1924, residente in Santa Marina Salina (isola di Salina, provincia di Messina), fornito dei requisiti prescritti, è temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili, nell'isola di Salina, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi di cui agli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

(8358)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di neurotraumatologia, di radiologia (raddoppio) e di clinica oculistica nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) neurotraumatologia;
2) radiologia (raddoppio);
3) clinica oculistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8409)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturale in comune di S. Eusanio del Sangro

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 750, si approva l'atto n. 102298 di rep. del 17 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Nardo Maria, nata a S. Eusanio del Sangro (Chieti) il 20 maggio 1918, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in S. Eusanio del Sangro (Chieti) estesa mq 900, riportata in catasto alla particella n. 304 del foglio di mappa n. 16 del comune di S. Eusanio del Sangro e nella planimetria trattuale con la lettera « C ».

(8237)

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 586, si approva l'atto n. 102296 di rep. del 17 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Michele, nato a Castelfrentano (Chieti) il 24 maggio 1914, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in S. Eusanio del Sangro (Chieti) estese mq 1350, riportate in catasto alle particelle numeri 290, 455, 449 e 447 del foglio di mappa n. 16 del comune di S. Eusanio del Sangro e nella planimetria tratturale con le lettere « A » ed « E ».

(8238)

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturale in comune di Castelfrentano

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 753, si approva l'atto n. 102301 di rep. del 18 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore dei signori Di Fazio Maria, nata a Castelfrentano (Chieti) il 6 gennaio 1930 e Angelucci Antonio, nato a Casoli (Chieti) il 2 agosto 1929, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castelfrentano (Chieti) estese mq 2050, riportate in catasto alle particelle numeri 76 parte e 747 del foglio di mappa n. 7 del comune di Castelfrentano e nella planimetria tratturale con i numeri 110 e 111.

(8239)

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 754, si approva l'atto n. 102302 di rep. del 18 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Giuseppe, nato a Castelfrentano (Chieti) il 27 dicembre 1939, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castelfrentano (Chieti) estese mq 1490, riportate in catasto alle particelle numeri 79 parte, 751, 83 parte, 752 parte e 752 parte, del foglio di mappa n. 7 del comune di Castelfrentano e nella planimetria tratturale con i numeri 118, 119, 120, 121 e 133/b.

(8240)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 746, si approva l'atto n. 97718 di rep. del 31 ottobre 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Clemente, nato il 17 luglio 1906 delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Volturino (Foggia) estese mq 3750, riportate in catasto alle particelle numeri 150 e 151 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 150 e 151.

(8244)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Lanciano

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 747, si approva l'atto n. 102004 di rep. del 9 ottobre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pardo Guido, nato a Lanciano (Chieti) il 1° luglio 1931 della zona demaniale, facente parte del tratturo « Aquila-Foggia » in Lanciano (Chieti) estesa mq 1080, riportata in catasto alla particella n. 439 del foglio di mappa n. 7 del comune di Lanciano e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(8245)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, n. 749, si approva l'atto n. 102242 di rep. del 7 dicembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Epifano Giacomo, nato il 16 ottobre 1929 a Castiglione a Casauria (Pescara) delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione e Casauria (Pescara) estese mq 280, riportate in catasto alle particelle numeri 683 e 685 del foglio di mappa n. 6 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 186/b e 188/b.

(8243)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 932/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 390.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 933/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 934/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 1.595.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 935/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 55.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 28 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,10	881,10	880,90	881,10	881,05	881,10	881,20	881,10	881,10	881,10
Dollaro canadese	825,10	825,10	825 —	825,10	826 —	825,10	825,57	825,10	825,10	825,10
Franco svizzero	367,41	367,41	367,75	367,41	367,50	367,40	367,61	367,41	367,41	367,40
Corona danese	148,35	148,35	148,50	148,35	148,23	148,30	148,30	148,35	148,35	148,35
Corona norvegese	168,35	168,35	168,45	168,35	168,20	168,35	168;30	168,35	168,35	168,35
Corona svedese	203,57	203,57	203,80	203,57	203,70	203,60	203,55	203,57	203,57	203,55
Fiorino olandese	362,58	362,58	363,50	362,58	363,24	362,60	362,59	362,58	362,58	362,56
Franco belga	25,068	25,068	25,11	25,068	25,10	25,05	25,065	25,068	25,068	25 —
Franco francese	182,24	182,24	182,70	182,24	182,35	182,25	182,15	182,24	182,24	182,24
Lira sterlina	1534,90	1534,90	1536 —	1534,90	1534 —	1534,90	1534,70	1534,90	1534,90	1534,90
Marco germanico	388,31	388,31	390,30	388,31	388,70	388,30	388,25	388,31	388,31	388,30
Scellino austriaco	54,61	54,61	54,70	54,61	54,60	54,60	54,68	54,61	54,61	54,60
Escudo portoghese	23,07	23,07	22,98	23,07	23,02	23,08	22,98	23,07	23,07	23,07
Peseta spagnola	10,385	10,385	10,52	10,385	10,40	10,37	10,385	10,385	10,385	10,38
Yen giapponese	3,321	3,321	3,34	3,321	3,321	3,32	3,3210	3,321	3,321	3,32

Media dei titoli del 28 luglio 1977

Titolo	
Rendita 5% 1935	80,100
Redimibile 3,50% 1934	98,300
» 3,50% (Ricostruzione)	89,850
» 5% (Ricostruzione)	96,850
» 5% (Riforma fondiaria)	96,375
» 5% (Città di Trieste)	91,625
» 5% (Beni esteri)	91,500
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,250
» 5,50% » » 1968-83	75,350
» 5,50% » » 1969-84	73,200
» 6% » » 1970-85	75,025
» 6% » » 1971-86	74,150
» 6% » » 1972-87	71,650
» 9% » » 1975-90	79,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	94,425
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,975
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	82,175
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,350
» poliennali 7% 1978	95,200
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,625
» » 9% 1979 (2ª emissione)	90 —
» » 9% 1980	88,950
» » 10% 1981	88,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1977

Valuta	
Dollaro USA	881,15
Dollaro canadese	825,335
Franco svizzero	367,51
Corona danese	148,325
Corona norvegese	168,325
Corona svedese	203,56
Fiorino olandese	362,586
Franco belga	25,066
Franco francese	182,195
Lira sterlina	1534,80
Marco germanico	388,28
Scellino austriaco	54,62
Escudo portoghese	23,025
Peseta spagnola	10,385
Yen giapponese	3,321

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(8290)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(8289)

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente del centro di emofilia;

un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente del servizio di pronto soccorso chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(8295)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(8294)

OSPEDALE «M.G.G. MAGALINI» DI VILLAFRANCA DI VERONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(8288)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, còn rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della clinica ortopedica e traumatologica;

quattro posti di assistente della clinica di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(8293)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772090)